

MULTI WEALTH LIFE

Contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked

Il presente documento contenente:

- Condizioni di Assicurazione
- Regolamento dei Fondi Interni
- Glossario
- Allegato A - "Modulo per operazioni successive"
- Allegato B - "Modulo per denuncia sinistro"

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.

INDICE
I.CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Prestazioni assicurate.....	2
Art. 2 – Premio e costo di ingresso.....	2
Art. 3 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell’assicurazione	3
Art. 4 - Revoca della proposta	3
Art. 5 - Diritto di recesso	3
Art. 6 - Scioglimento del contratto	3
Art. 7 - Fondo interno.....	3
Art. 8 - Modifica della strategia d’ investimento del fondo interno	3
Art. 9 - Importo netto da investire, attribuzione delle quote del fondo interno	4
Art. 10 - Date di investimento dei premi e di disinvestimento delle quote	4
Art. 11 – Riscatto	4
Art. 12 – Opzioni.....	5
Art. 13 - Valore unitario delle quote	6
Art. 14 - Comunicazioni alla compagnia	6
Art. 15 – Documento Unico di Rendicontazione (DUR)	6
Art. 16 - Beneficiari.....	7
Art. 17 - Pagamenti della compagnia	7
Art. 18 - Esclusioni	8
Art. 19 - Limitazioni	8
Art. 20 - Modifiche al contratto.....	9
Art. 21 - Cessione, pegno e vincolo	9
Art. 22 - Tasse e imposte	9
Art. 23 - Legislazione applicabile	9
Art. 24 - Foro competente.....	9

II. DICHIARAZIONE DI RESIDENZA AL DI FUORI DELLA REPUBBLICA D’IRLANDA 10
III. REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI DELLA SERIE “MWL” 11
IV. GLOSSARIO 13
ALLEGATO A – “MODULO PER OPERAZIONI SUCCESSIVE” 17
ALLEGATO B – “MODULO PER DENUNCIA SINISTRO..... 26

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Data di realizzazione: 01/07/2022

ART. 1 – PRESTAZIONI ASSICURATE

Con la presente assicurazione, la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati dal Contraente, in qualsiasi momento si verifichi il decesso dell'Assicurato, un capitale pari al controvalore delle quote del Fondo Interno disponibili a quel momento sul contratto, aumentato del bonus di seguito definito. Il Fondo Interno collegato al contratto è quello definito al successivo art. 7.

Le quote del Fondo Interno disponibili sul contratto sono quelle attribuite al momento del versamento dei premi, con le modalità indicate al successivo art. 9, al netto di quelle eventualmente riscattate a seguito di riscatti parziali. Il relativo controvalore si ottiene moltiplicando il numero delle quote del Fondo Interno disponibili sul contratto per il loro valore unitario alla data di disinvestimento, come definita al successivo art. 10.

In relazione ad eventuali premi versati che non avessero ancora dato luogo a investimento, il controvalore delle quote disponibili viene aumentato del corrispondente importo netto da investire, come definito all'art. 9.

Il bonus si ottiene moltiplicando il controvalore delle quote del Fondo Interno disponibili sul contratto per la percentuale di bonus indicata nella colonna (A) della seguente tabella, in corrispondenza dell'età dell'Assicurato al momento del decesso; in ogni caso, il bonus non può superare l'importo massimo indicato nella colonna (B) della seguente tabella in corrispondenza dell'età dell'Assicurato al momento del decesso e si intende applicato in relazione al medesimo Assicurato, indipendentemente dal numero di contratti "Multi Wealth Life" stipulati sulla sua vita.

Età dell'Assicurato al momento del decesso (anni)	Percentuale di bonus (A)	Importo massimo del bonus (B)
18-65	10,00%	€ 200.000,00
66-70	5,00%	€ 100.000,00
71-90	1,00%	€ 50.000,00
>90	0,20%	€ 25.000,00

Il bonus è dovuto qualunque sia la causa del decesso - senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato - **fatte salve le esclusioni e le limitazioni descritte ai successivi articoli 18 e 19.**

La Compagnia non offre alcuna garanzia finanziaria di capitale o di rendimento minimo, pertanto il capitale da corrispondere complessivamente in caso di decesso potrebbe risultare inferiore ai premi versati.

ART. 2 – PREMIO E COSTO DI INGRESSO

La prestazione di cui all'art. 1 è operante previo versamento alla Compagnia del premio dovuto dal Contraente, in un'unica soluzione, alla data di decorrenza del contratto.

È previsto un costo di ingresso di importo massimo pari a 1.000 euro da detrarre solo sul premio unico alla data di decorrenza del contratto.

Il Contraente ha facoltà, in qualsiasi momento nel corso del rapporto contrattuale, di effettuare il versamento di premi aggiuntivi, di importo almeno pari a € 25.000,00 e sui quali non è prevista l'applicazione di alcun costo di ingresso.

Il versamento del premio avviene mediante bonifico bancario con accredito su apposito conto corrente intestato alla Compagnia.

ART. 3 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED ENTRATA IN VIGORE DELL’ASSICURAZIONE

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Compagnia la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l’assenso della Compagnia stessa.

In ogni caso, il contratto si considera concluso il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione del premio, a condizione che entro tale data InChiaro Life non abbia comunicato al Contraente di non accettare la proposta contrattuale.

Le prestazioni entrano in vigore, a condizione che sia stato versato il premio dovuto, alle ore 24 della data di conclusione del contratto.

ART. 4 – REVOCA DELLA PROPOSTA

Fino al momento in cui il contratto non è concluso, il Proponente ha facoltà di revocare la proposta di assicurazione, scrivendo a InChiaro Life, Pembroke Hall, 38/39 Baggot Street Lower, Dublin 2, Ireland.

Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, la Compagnia rimborsa le somme eventualmente già pagate all’atto della sottoscrizione della proposta, comprensive dell’eventuale costo di ingresso sostenuto.

ART. 5 – DIRITTO DI RECESSO

Entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente può recedere dal contratto, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: InChiaro Life, Pembroke Hall, 38/39 Baggot Street Lower, Dublin 2, Ireland.

Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione quale risulta dal timbro postale di invio della relativa comunicazione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, a condizione che sia stato corrisposto il premio previsto, la Compagnia rimborsa al Contraente il premio versato diminuito/aumentato dell’eventuale decremento/incremento del valore delle quote del Fondo Interno verificatosi tra la data di attribuzione e quella di disinvestimento, come definite al successivo art. 10.

ART. 6 – SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

Il contratto si scioglie e cessa di produrre effetti al verificarsi del primo tra i seguenti eventi:

- invio alla Compagnia della richiesta di recesso ai sensi dell’art. 5;
- decesso dell’Assicurato, anche se accompagnato dall’esercizio dell’opzione C di cui all’art. 12;
- invio alla Compagnia della richiesta di riscatto, anche per esercizio dell’opzione B di cui all’art.12;

ART. 7 – FONDO INTERNO

Il Fondo Interno collegato al contratto appartiene alla Serie “MWL” ed è contraddistinto, all’interno della Serie, da un codice identificativo di 5 cifre, che verrà comunicato al Contraente con la lettera di conferma dell’investimento di cui all’art. 9.

Il Fondo Interno, appositamente costituito per il Contraente a seguito della stipulazione del contratto e gestito sulla base delle indicazioni di investimento fornite dal Contraente stesso attraverso la scelta di una tra le diverse Strategie di investimento proposte dalla Compagnia, è disciplinato dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del contratto.

ART. 8 – MODIFICA DELLA STRATEGIA D’INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO

Il Contraente ha la facoltà, non più di 4 volte l’anno, di modificare la strategia di Investimento del Fondo Interno indicandone un’altra tra quelle in quel momento proposte dalla Compagnia.

La richiesta di modifica deve essere inviata alla Compagnia scrivendo a InChiaro Life, Pembroke Hall, 38/39 Baggot Street Lower, Dublin 2, Ireland, o tramite e-mail all’indirizzo info@inchiarolife.ie.

La Compagnia provvede, compatibilmente con la natura degli strumenti finanziari in cui il Fondo Interno ha investito, a modificare la strategia di investimento del Fondo dalla data di valorizzazione delle quote del

Fondo Interno immediatamente successiva, a condizione che, tra la data di ricevimento della richiesta di modifica e quella di valorizzazione (quest'ultima inclusa), siano trascorsi almeno 2 giorni lavorativi; altrimenti, è la data di valorizzazione della settimana ancora successiva.

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di modifica della strategia d'investimento del fondo interno, la Compagnia comunica al Contraente l'avvenuta modifica.

ART. 9 – IMPORTO NETTO DA INVESTIRE, ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO INTERNO

L'importo netto da investire coincide con il premio versato (ad eccezione del premio unico che viene investito al netto dell'eventuale costo di ingresso applicato).

Il numero di quote del Fondo Interno attribuite a fronte di ciascun premio versato si ottiene dividendo l'importo netto da investire per il valore unitario delle quote del Fondo Interno, riferito alla data di investimento del premio, come definita al successivo art. 10.

A seguito del versamento di ciascun premio, la Compagnia invia al Contraente, entro 10 giorni lavorativi dalla data di attribuzione delle quote del Fondo Interno, una comunicazione di conferma con i dettagli dell'operazione di investimento effettuata.

ART. 10 – DATE DI INVESTIMENTO DEI PREMI E DI DISINVESTIMENTO DELLE QUOTE

La data di investimento di ciascun premio versato è la data di valorizzazione delle quote del Fondo Interno immediatamente successiva alla data di pagamento del premio a condizione che, tra la suddetta data di pagamento e quella di valorizzazione (quest'ultima inclusa), siano trascorsi almeno 2 giorni lavorativi; altrimenti, è la data di valorizzazione della settimana ancora successiva.

Compatibilmente con la natura degli strumenti finanziari in cui il Fondo Interno ha investito, la data di disinvestimento a seguito di recesso, riscatto (parziale o totale) o sinistro, è la data di valorizzazione delle quote del Fondo Interno immediatamente successiva alla data di ricevimento da parte della Compagnia della relativa richiesta, corredata della documentazione prevista per la liquidazione ai sensi del successivo art. 17, a condizione che, tra la suddetta data di ricevimento e quella di valorizzazione (quest'ultima inclusa), siano trascorsi almeno 2 giorni lavorativi; altrimenti, è la data di valorizzazione della settimana ancora successiva.

ART. 11 - RISCATTO

In qualsiasi momento il Contraente ha facoltà di riscattare il contratto dandone comunicazione scritta alla Compagnia al seguente indirizzo: InChiaro Life dac, Pembroke Hall, 38/39 Baggot Street Lower, Dublin 2, Ireland, oppure tramite e-mail all'indirizzo info@inchiarolife.ie.

Qualora alla data di richiesta del riscatto siano trascorsi almeno 3 anni dalla data di decorrenza del contratto, il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote del Fondo Interno disponibili sul contratto, determinato moltiplicando il numero di tali quote per il loro valore unitario alla data di disinvestimento, come definita al precedente art. 10; **in caso contrario, esso viene ridotto applicando un costo di riscatto, determinato in funzione del numero di anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto, come indicato nella tabella che segue:**

<i>Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza</i>	<i>Costo di riscatto</i>
Inferiore e fino ad 1	1,00%
Maggiore di 1 e fino a 2	0,50%
Maggiore di 2 e fino a 3	0,25%
Maggiore di 3(*)	0,00%

(*) Si intende appunto dalla fine del terzo anno in poi

Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data di riscatto.

Non più di sei volte l'anno, a condizione che il controvalore delle quote riscattate non sia inferiore a € 25.000,00 e il controvalore delle quote residue sia almeno pari a € 200.000,00 è consentito anche il riscatto parziale - in tal caso il Contraente deve specificare l'importo che intende riscattare.

Il riscatto parziale viene determinato con le stesse modalità previste per il riscatto totale, ma con riferimento alla parte del contratto di cui è stato richiesto il riscatto e determina una corrispondente riduzione del numero delle quote del Fondo Interno, con effetto dalle ore 24 della data del riscatto parziale.

ART. 12 - OPZIONI

Nel corso del rapporto contrattuale, il Contraente può esercitare le opzioni di seguito descritte.

Opzione A: Rendita Vitalizia a seguito di riscatto del contratto

A condizione che l'Assicurato sia in vita, il Contraente ha facoltà di chiedere che il valore di riscatto liquidato sul contratto venga utilizzato quale premio unico di un contratto di rendita vitalizia immediata, da stipularsi con la Compagnia erogante, che preveda, a scelta del Contraente, la corresponsione di:

- una rendita vitalizia, ossia pagabile fino a che il Contraente-Assicurato è in vita;
- oppure una rendita vitalizia con 5 annualità certe, ossia pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente fino a che il Contraente-Assicurato è in vita;
- oppure una rendita vitalizia con 10 annualità certe, ossia pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente fino a che il Contraente-Assicurato è in vita;
- oppure una rendita vitalizia su 2 Assicurati, ossia pagabile al Contraente-Assicurato (primo Assicurato) finché entrambi gli Assicurati sono in vita e successivamente, nella misura totale o parziale prestabilita, all'Assicurato superstite fino a che questo è in vita.

L'opzione non può essere attivata qualora l'importo iniziale della rendita risulti inferiore a € 12.000,00 su base annua.

La rendita non potrà essere riscattata durante il periodo di suo godimento.

La rendita è corrisposta dalla Compagnia erogante (che è una Compagnia assicurativa italiana autorizzata all'esercizio dei rami vita), in virtù della convenzione con essa stipulata da InChiaro Life per l'emissione di un contratto di rendita vitalizia immediata rivalutabile quale possibile forma di reinvestimento dell'importo liquidato sul contratto, a seguito del suo riscatto, previa sottoscrizione della proposta da parte del Contraente ed accettazione della stessa da parte della Compagnia erogante, con il conseguente effetto di liberare InChiaro Life da ulteriori obblighi o responsabilità.

I coefficienti di conversione e le condizioni regolanti il contratto di rendita vitalizia immediata rivalutabile da stipulare con la Compagnia erogante saranno quelli in vigore alla data di ricevimento da parte di quest'ultima della proposta per la stipula della polizza di rendita vitalizia; il set informativo aggiornato del prodotto di rendita vitalizia immediata rivalutabile offerto dalla Compagnia erogante è sempre disponibile presso InChiaro Life e verrà fornito al Contraente in qualunque momento ne faccia richiesta.

Opzione B: Rendita vitalizia a seguito del decesso dell'Assicurato

A condizione che l'Assicurato sia in vita e previo assenso scritto del Beneficiario designato, il Contraente ha facoltà di chiedere che il capitale liquidabile al decesso dell'Assicurato venga utilizzato quale premio unico di un contratto di rendita vitalizia immediata, da stipularsi da parte del Beneficiario con la Compagnia erogante che preveda, a scelta del Contraente, la corresponsione di:

- una rendita vitalizia, ossia pagabile fino a che il Beneficiario-Assicurato è in vita;
- oppure una rendita vitalizia con 5 annualità certe, ossia pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente fino a che il Beneficiario-Assicurato è in vita;
- oppure una rendita vitalizia con 10 annualità certe, ossia pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente fino a che il Beneficiario-Assicurato è in vita;
- oppure una rendita vitalizia su 2 Assicurati, ossia pagabile al Beneficiario-Assicurato (primo Assicurato) finché entrambi gli Assicurati sono in vita e successivamente, nella misura totale o parziale prestabilita, all'Assicurato superstite fino a che questo è in vita.

La formulazione della richiesta da parte del Contraente e l'assenso del Beneficiario comportano, per il Contraente, la rinuncia al potere di revocare la designazione effettuata e, per il Beneficiario, l'accettazione del beneficio sotto forma di utilizzo del capitale liquidato a seguito del decesso dell'Assicurato, quale premio unico per la stipula di una polizza di rendita vitalizia.

L'opzione non può essere attivata qualora l'importo iniziale della rendita risulti inferiore a € 12.000,00 su base annua.

La rendita non potrà essere riscattata durante il periodo di suo godimento.

La rendita viene corrisposta dalla Compagnia erogante, in virtù della convenzione con essa stipulata da InChiaro Life per l'emissione di un contratto di rendita vitalizia immediata rivalutabile quale possibile forma di reinvestimento da parte del Beneficiario designato del capitale liquidato, a seguito del decesso dell'Assicurato, previa sottoscrizione della proposta da parte del Beneficiario ed accettazione della stessa da parte della Compagnia erogante, con il conseguente effetto di liberare InChiaro Life da ulteriori obblighi o responsabilità.

I coefficienti di conversione e le condizioni regolanti il contratto di rendita vitalizia immediata rivalutabile da stipulare con la Compagnia erogante saranno quelli in vigore alla data di ricevimento da parte di quest'ultima, della proposta per la stipula della polizza di rendita vitalizia; il set informativo aggiornato del prodotto di rendita vitalizia immediata rivalutabile offerto dalla Compagnia erogante è sempre disponibile presso InChiaro Life e verrà fornito al Contraente ed al Beneficiario designato in qualunque momento ne facciano richiesta.

Al momento della redazione del presente documento, InChiaro Life ha individuato HDI Assicurazioni S.p.A. quale Compagnia erogante.

ART. 13 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

Il valore complessivo netto del Fondo Interno è suddiviso in quote - tutte di uguale valore - e viene aggiornato a seguito della variazione del loro numero, conseguente ad ogni operazione di investimento o disinvestimento di quote del Fondo stesso.

Il valore unitario delle suddette quote viene determinato alle date di valorizzazione ovvero il secondo giorno lavorativo di ogni settimana e con le modalità stabilite dal Regolamento del Fondo Interno.

Se la regolare valorizzazione è impedita da cause di forza maggiore che coinvolgano l'operatività dei mercati di riferimento o della Compagnia, quali rilevanti turbative dei mercati che impediscano la corretta valutazione degli attivi oppure giorni festivi, la Compagnia sospende il calcolo del valore unitario delle quote fino alla cessazione di tali situazioni e i pagamenti e le operazioni che comportano l'investimento in quote o il disinvestimento di quote vengono rinviate fino a quando il valore unitario delle quote si rende nuovamente disponibile.

A richiesta del Contraente, il valore unitario delle quote del Fondo Interno, con la relativa data di valorizzazione, viene pubblicato sul quotidiano "Finanza e Mercati".

In ogni caso, la Compagnia si impegna a comunicare al Contraente l'ultimo valore unitario delle quote determinato e la relativa data di valorizzazione, in qualunque momento il Contraente ne faccia specifica richiesta alla Compagnia, ferma restando la comunicazione annuale di cui all'art. 15.

ART. 14 – COMUNICAZIONI ALLA COMPAGNIA

Il Contraente, ad ogni effetto del presente contratto, deve comunicare per iscritto alla Compagnia ogni cambiamento di residenza o domicilio assumendosi, in difetto, tutte le conseguenze di legge o di contratto.

ART. 15 – DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE (DUR)

Entro il 31 maggio di ogni anno, la Compagnia invia al Contraente il documento unico di rendicontazione riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il documento riepiloga tutte le operazioni effettuate nell'anno di riferimento (dettaglio versamenti aggiuntivi, numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito del riscatto parziale), il cumulo dei premi versati dal perfezionamento al 31 dicembre dell'anno di riferimento, l'importo dei costi e delle spese (incluso il costo della distribuzione) a carico del Contraente nell'anno di riferimento, il numero e il valore delle quote del Fondo Interno al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e dell'anno di riferimento stesso.

ART. 16 - BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

ART. 17 - PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA

Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, più precisamente:

a) per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono essere consegnati:

- originale di polizza ed eventuali appendici o, in mancanza, dichiarazione di smarrimento degli stessi;
- certificato di morte in carta semplice;
- certificato medico attestante le cause del decesso e, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio), copia del referto dell'Autorità di P.S. o Giudiziaria, da cui si possano rilevare le circostanze del decesso;
- benessere dell'eventuale creditore vincolatario o pignoratizio in difetto del quale il pagamento sarà effettuato al detto creditore;
- nel caso di Beneficiari minori: Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà o il tutore dei Beneficiari minori a riscuotere per loro conto l'importo spettante;
- testamento in copia autenticata oppure, in mancanza, atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti:
 - se l'Assicurato abbia lasciato o meno disposizioni testamentarie valide e non impugnate, tendenti a variare la clausola beneficiaria della polizza (in tal caso dovrà essere rimessa copia autentica dell'atto testamentario);
 - lo stato di famiglia dell'Assicurato con i dati anagrafici e domiciliari di ogni componente.

b) per i pagamenti conseguenti a riscatto parziale o totale debbono essere consegnati:

- richiesta di riscatto da parte dal Contraente completa delle coordinate bancarie del conto beneficiario intestato al Contraente;
- originale di polizza ed eventuali appendici (riscatto totale)

In ogni caso, è necessario che sia consegnato, da ciascun avente diritto a qualsiasi pagamento da parte della Compagnia in esecuzione del Contratto, copia di un proprio documento d'identità valido e del codice fiscale e dichiarazione di residenza fuori dalla Repubblica irlandese.

La Compagnia ha diritto, comunque, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, di richiedere l'ulteriore documentazione necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso, purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

I pagamenti saranno eseguiti a mezzo accredito su conti correnti bancari indicati dagli aventi diritto nello stesso Stato di provenienza del pagamento dei premi e conformemente all'eventuale incarico conferito ad uno specifico intermediario dal contraente, nell'ambito della proposta di assicurazione, di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi derivanti dal contratto.

ART. 18 – ESCLUSIONI

Il bonus di cui al precedente art. 1 non viene corrisposto qualora il decesso dell'Assicurato derivi direttamente o indirettamente da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- frode da parte di Contraente o dell'Assicurato nei confronti della Compagnia;
- abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti;
- partecipazione attiva dell'assicurato a delitti dolosi, scioperi, insurrezioni e sommosse;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore delle garanzie o, trascorso questo periodo, nei primi 180 giorni dalla data di versamento di ogni eventuale premio aggiuntivo;
- partecipazione dell'Assicurato ad azioni di guerra, fatte salve quelle derivanti dall'adempimento degli obblighi richiesti dalla legge italiana, nel cui caso una copertura speciale può essere fornita su richiesta del Contraente alle condizioni stabilite dal Ministero competente;
- radiazioni, reazioni nucleari o contaminazione radioattiva;
- incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o da sindrome o stati assimilabili;
- malattie e infortuni preesistenti, stati patologici e lesioni dell'assicurato già diagnosticati all'assicurato stesso (o a lui noti) prima della data di sottoscrizione del contratto;
- trattamenti estetici, cure dimagranti o dietetiche;
- malattie e/o infortuni, contratti al di fuori dei limiti geografici dell'Unione Europea, se direttamente o indirettamente correlati allo svolgimento di missioni umanitarie, sia militari sia civili;
- pratica dei seguenti sport: paracadutismo, volo con deltaplani o ultraleggeri, arrampicata libera, alpinismo o scialpinismo con scalate di rocce oltre il terzo grado (scala U.I.A.A.); arti marziali; canoa estrema, bob, slittino e skeleton; salto dal trampolino con sci o idrosci; sci acrobatico; sci estremo, sci fuori pista, competizioni/prove di veicoli e/o natanti a motore; bungee jumping, base jumping, tuffi dalle grandi altezze, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d'acqua (rafting), wakeboard, regata d'altura, hidrospeed, immersione profonda oltre 40 metri, immersioni in apnea in profondità superiori a 3 metri, speleologia e guida di mezzi subacquei in genere.

In questi casi il contratto si risolve e la Società corrisponde ai Beneficiari una somma pari al controvalore delle quote disponibili sul contratto con esclusione del bonus definito all'art. 1.

ART. 19 – LIMITAZIONI

L'assicurazione viene assunta senza visita medica. **La garanzia di corresponsione del bonus di cui all'art. 1 è soggetta ad un periodo di carenza di 180 giorni dall'entrata in vigore delle garanzie o dalla data del versamento degli eventuali premi aggiuntivi.** Qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato durante tale periodo, il bonus riferito ai versamenti effettuati negli ultimi 180 giorni **non viene corrisposto.**

La suddetta limitazione di garanzia non si applica esclusivamente nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di una delle cause sotto specificate, purché sopravvenuta dopo l'entrata in vigore delle garanzie:

- una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare;
- febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia;

- pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- shock anafilattico;
- infortunio, inteso come il trauma prodotto all'organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili.

ART. 20 - MODIFICHE AL CONTRATTO

La Compagnia comunicherà per iscritto qualunque modifica dovesse intervenire nel corso del rapporto contrattuale nel caso in cui:

- si verifichi un cambiamento nella legislazione applicabile al contratto che comporti una variazione delle Condizioni di Assicurazione;
- si verifichi una variazione della disciplina fiscale applicabile al contratto, alla Compagnia o al Fondo Interno che comporti una variazione delle Condizioni di Assicurazione;
- si verifichi un incremento dei costi relativi al Fondo indicati all'art. 6 del Regolamento.

Al verificarsi di tali circostanze, la Compagnia si impegna a dare al Contraente immediato avviso delle modifiche contrattuali tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Se il Contraente non intende accettare le suddette modifiche dovrà comunicare tale volontà alla Compagnia tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso inviato dalla Compagnia. In questo caso il contratto si risolve e la Compagnia corrisponderà al Contraente la somma corrispondente al controvalore delle quote del Fondo Interno disponibili sul contratto. In assenza di una comunicazione del Contraente, il contratto rimarrà in vigore con le nuove condizioni.

Nel caso in cui la Compagnia, su esplicita richiesta dell'Attuario Incaricato, responsabile delle valutazioni tecniche del contratto, si trovi nell'impossibilità di applicare le condizioni economiche del contratto originariamente pattuite e in particolare quelle che riguardano le commissioni di cui all'art 6 del Regolamento del Fondo Interno, lett. a) pattuite al momento della conclusione del contratto, comunicherà al Contraente le modifiche in questione e la data da cui le stesse saranno operative. Nel caso in cui il Contraente non accetti tali modifiche il contratto si risolve e la Compagnia corrisponderà al Contraente la somma corrispondente al controvalore delle quote del Fondo Interno disponibili sul contratto.

ART. 21 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Compagnia, **devono risultare dal contratto di polizza o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate.**

Nel caso di pegno o vincolo, il recesso e le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Le somme assicurate dovute dalla Compagnia non sono pignorabili né sequestrabili, **nei limiti previsti dalla legge.**

ART. 22 - TASSE ED IMPOSTE

Imposte e tasse relative al contratto ed alle sue prestazioni sono a carico del Contraente, del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

La Compagnia, in veste di sostituto di imposta, provvede ad applicare le imposte previste dalla normativa vigente.

ART. 23 - LEGISLAZIONE APPLICABILE

Al presente contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge italiana.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti il contratto, il Foro giudiziario competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA AL DI FUORI DELLA REPUBBLICA D'IRLANDA

Ai fini della Dichiarazione di residenza al di fuori della Repubblica d'Irlanda (Declaration of residence outside the Republic of Ireland) richiesta dalle autorità fiscali irlandesi, si applicano le seguenti definizioni:

RESIDENZA DELLA SOCIETA'

Una società che ha il suo controllo e la sua direzione centrale nella Repubblica di Irlanda (lo Stato) è residente nello Stato indipendentemente da dove sia stata registrata. Una società che non ha il suo controllo e la sua direzione centrale nella Repubblica d'Irlanda ma che è registrata nello Stato è residente nello Stato eccetto quando:

- la società o una società collegata compie operazioni nello Stato, e la società è controllata da persone residenti in Stati membri dell'Unione Europea, oppure in Stati con i quali la Repubblica di Irlanda ha un trattato di doppia tassazione, o la società o una società collegata sono società quotate in una Borsa riconosciuta nell'Unione Europea o in uno Stato con trattato di tassazione

oppure quando

- la società è vista come non residente nello Stato secondo il trattato di doppia tassazione tra la Repubblica di Irlanda e un altro Stato.

Deve essere notato che la determinazione della residenza di una società per fini di tassazione può, in taluni casi, essere complessa e i dichiaranti sono rimandati alle specifiche disposizioni legislative che sono contenute nella sezione 23 A taxes Consolidation Act 1997.

RESIDENZA DELL' INDIVIDUO

Un individuo sarà considerato residente nella Repubblica di Irlanda per un anno fiscale se egli/ella

- 1) trascorre 183 giorni o più nello Stato in quell'anno fiscale
- 2) ha una presenza combinata di 280 giorni nello Stato, considerando il numero di giorni trascorsi nello Stato nell'anno fiscale corrente sommato con i giorni trascorsi nello Stato l'anno fiscale precedente.

La presenza in un anno fiscale di un individuo per non più di 30 giorni nello Stato non sarà riconosciuta nel conteggio dei due anni fiscali.

La presenza nello Stato per un giorno significa la presenza fisica dell'individuo al termine della giornata (mezzanotte).

RESIDENZA ORDINARIA DELL'INDIVIDUO

Il termine "residenza ordinaria" distinto da "residenza" si riferisce ad un normale stile di vita della persona e denota il risiedere in un posto con un certo grado di continuità.

Un individuo che è stato residente nello Stato per tre anni consecutivi diventa ordinariamente residente con effetto dall'inizio del quarto anno fiscale.

Un individuo che era ordinariamente residente nello Stato cessa di essere ordinariamente residente alla fine del terzo anno fiscale consecutivo in cui non è residente. Così un individuo che è residente e ordinariamente residente nello Stato nell'anno 1999/2000 e si trasferisce all'estero in quell'anno fiscale rimarrà ordinariamente residente fino alla fine dell'anno fiscale 2002/2003.

DETENTORE DI POLIZZA

Il detentore di polizza in relazione ad una polizza vita è:

- Il Contraente, dove i diritti conferiti da questa polizza fanno capo da quel momento al Contraente.
- La persona che ha creato il trust, dove i diritti conferiti da questa polizza sono detenuti da quel momento dal trust creato dall'individuo
- La persona che deve il debito, dove i diritti conferiti da questa polizza sono detenuti, per la durata in cui la garanzia ha effetto, dalla stessa persona.

Dove due o più persone sono detentori della polizza in relazione alla stessa polizza, ciascuna persona sarà considerata come un detentore di polizza in relazione proporzionale alla partecipazione e la dichiarazione dovrà essere completata e firmata da ogni persona.

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI DELLA SERIE “MWL”

Data di realizzazione: 01/07/2022

1 - ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL FONDO

La Compagnia istituisce e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento e dall'Allegato “Caratteristiche specifiche del Fondo Interno”, un portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie denominato “Fondo Interno MWL” e contraddistinto, dagli altri Fondi della Serie “MWL”, da un codice identificativo a 5 cifre (di seguito “Fondo”).

Il Fondo viene istituito appositamente per il Contraente alla conclusione del contratto di assicurazione e costituisce un patrimonio separato rispetto al patrimonio della Compagnia e a quello di ogni altro Fondo dalla stessa gestito.

La Compagnia ha deciso di affidare la gestione dei Fondi Interni della serie MWL a “Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.”, società appartenente al Gruppo Banca Sella e avente sede legale in Via Lagrange 20, 20123 Torino.

2 - SCOPO DEL FONDO

Lo scopo del Fondo è di aumentare nel tempo il valore dei capitali investiti dal Contraente mediante una gestione professionale degli investimenti, nel rispetto del profilo di rischio, degli obiettivi e limiti d'investimento di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

3 - PARTECIPANTI AL FONDO

Il Fondo è istituito appositamente per il Contraente che è, pertanto, l'unico partecipante.

In virtù di questo, la Compagnia non può effettuare atti di fusione con altri fondi interni della Compagnia.

4 - CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO

In coerenza con i profili di rischio e gli obiettivi di investimento caratteristici del Fondo, gli investimenti possono essere rappresentati da titoli azionari e titoli obbligazionari quotati su mercati regolamentati, da strumenti di mercato monetario, da quote o azioni di OICR sia di diritto italiano che di diritto comunitario rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni.

Non è, inoltre, escluso l'eventuale impiego di strumenti finanziari di tipo derivato con finalità di copertura o di gestione efficace del portafoglio, al fine di raggiungere gli obiettivi di investimento specifici del Fondo, né l'investimento in strumenti finanziari non ammessi dalla normativa italiana, previa verifica della loro conformità alla disciplina irlandese in merito agli attivi ammessi quali sottostanti di contratti di assicurazione sulla vita.

Le quote o azioni di OICR e gli strumenti finanziari e monetari suddetti possono essere emessi, promossi o gestiti anche da soggetti appartenenti allo stesso gruppo della Compagnia.

La Compagnia può affidare ad intermediari abilitati la gestione degli investimenti, anche appartenenti al medesimo gruppo della Compagnia stessa, ferma restando la propria esclusiva responsabilità per l'attività di gestione del Fondo nei confronti del Contraente.

5 - PROFILO DI RISCHIO, OBIETTIVI E LIMITI D'INVESTIMENTO, BENCHMARK

La strategia d'investimento prescelta dal Contraente tra quelle proposte dalla Compagnia caratterizza il profilo di rischio del Fondo, i suoi obiettivi e limiti di investimento nonché il parametro di riferimento (benchmark) a cui si ispira la politica di investimento del Fondo. Tali caratteristiche del fondo sono indicate in apposito Allegato al Regolamento (“Caratteristiche specifiche del Fondo”) che viene consegnato al Contraente insieme al documento di polizza.

6 - SPESE E ONERI A CARICO DEL FONDO

Sono a carico del Fondo:

a) la commissione di gestione, comprensiva del costo del bonus previsto dal contratto al decesso dell'Assicurato e del compenso spettante al gestore delegato, calcolata *pro-rata temporis* sul valore complessivo netto del Fondo Interno ad ogni data di valorizzazione e prelevata trimestralmente; la misura

della commissione di gestione è indicata in apposito Allegato al Regolamento (“Caratteristiche specifiche del Fondo”) consegnato al Contraente insieme al documento di polizza.

b) gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari e ogni altra spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti e alla custodia delle attività del Fondo.

c) le spese di eventuale pubblicazione del valore unitario delle quote, contabilizzate *pro-rata temporis* ad ogni data di valorizzazione.

La commissione di cui al punto a) è indicata in apposito Allegato al Regolamento (“Caratteristiche specifiche del Fondo”) che viene consegnato al Contraente insieme al documento di polizza.

Fermo restando quanto precisato per la commissione di cui al punto a), le spese e gli oneri sopra indicati vengono prelevati dal Fondo nel giorno di effettiva erogazione dei relativi importi ai soggetti che ne hanno titolo.

7 - VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO

Il valore complessivo netto del Fondo, o patrimonio netto, è il risultato della valorizzazione delle relative attività, al netto delle spese, commissioni e passività del Fondo, entrambe riferite allo stesso giorno di valorizzazione o al primo giorno utile precedente.

Il valore delle attività viene determinato come segue:

- all'ultima quotazione ufficiale disponibile alla data di valorizzazione, per le quote o azioni di OICR;
- all'ultima quotazione ufficiale disponibile alla data di valorizzazione, per i titoli quotati su mercati regolamentati; se la quotazione risulta sospesa per eventi di turbativa del mercato di quotazione o per decisione degli Organi di Borsa oppure non esprime un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, la Compagnia tiene conto di tutte le informazioni disponibili per determinare un valore di presunto realizzo;
- al valore di presunto realizzo per i titoli non quotati e per gli strumenti finanziari derivati;
- al valore nominale, per i contanti, i depositi, i titoli a vista e le cedole ed i dividendi scaduti.

Le attività non espresse nella valuta di denominazione del Fondo sono convertite in tale valuta sulla base dell'ultimo cambio rilevato.

Il valore delle passività, costituite dalle spese e dagli oneri maturati ma non ancora prelevati dal Fondo, viene determinato al valore nominale.

8 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E DATE DI VALORIZZAZIONE

Il valore complessivo netto del Fondo è suddiviso in quote, tutte di uguale valore.

Il valore unitario delle quote viene determinato dalla Compagnia dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero delle quote ad esso riferibili nella data di valorizzazione. La data di valorizzazione è il secondo giorno lavorativo di ogni settimana, secondo il calendario delle festività irlandesi e, ai soli fini del calcolo delle commissioni di gestione di cui al punto a) del precedente art. 6, in occasione della chiusura di ciascun trimestre solare.

Se la regolare valorizzazione, come prevista al precedente art. 7, è impedita da cause di forza maggiore che coinvolgono l'operatività dei mercati di riferimento o della Compagnia, quali rilevanti turbative dei mercati che impediscano la corretta valutazione degli attivi oppure giorni festivi, la Compagnia sospende il calcolo del valore unitario delle quote fino alla cessazione di tali situazioni.

Il valore unitario delle quote del Fondo, alla data della loro costituzione, viene convenzionalmente fissato in € 1,00.

L'immissione ed il prelievo di quote avvengono mediante accredito e, rispettivamente, addebito al Fondo del valore corrispondente.

GLOSSARIO

Data di realizzazione: 01/01/2019

Appendice – Documento che forma parte integrante del Contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo ai fini dell'efficacia delle modifiche del Contratto.

Asset Allocation – Allocazione del portafoglio del Fondo Interno Assicurativo tra diverse attività finanziarie in base alle opportunità di investimento ed alle dinamiche attese di mercato, nel rispetto del Regolamento del Fondo Interno.

Assicurato – Persona fisica sulla cui vita è stipulato il Contratto di assicurazione.

Benchmark – Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo Interno ed a cui si può fare riferimento per confrontare il risultato della gestione.

Beneficiario – Persona fisica o giuridica designata in Polizza dal Contraente e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Caricamento – Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

Categoria – Classe in cui viene collocato il Fondo Interno al quale è collegato il Contratto. La categoria viene definita sulla base dei fattori di rischio che la contraddistinguono, quali ad esempio la proporzione della componente azionaria o la giurisdizione dell'emittente.

Compagnia – Società (InChiaro Life) autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il Contratto di assicurazione.

Compagnia erogante – Società assicurativa italiana autorizzata all'esercizio dei rami vita con la quale InChiaro Life stipula apposita convenzione per l'emissione di contratti di rendita vitalizia immediata rivalutabile come possibili forme di reinvestimento del valore di riscatto o del capitale caso morte.

Composizione del Fondo Interno – Informazione sulle attività di investimento del Fondo Interno relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.

Condizioni di Assicurazione – Insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di assicurazione.

Conflitto di interesse – Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

CBI – Central Bank of Ireland ente di supervisione e controllo delle imprese finanziarie nella Repubblica d'Irlanda.

CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.

Contraente – Il Soggetto, persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato, che stipula il Contratto di assicurazione e si impegna al pagamento del premio. È titolare a tutti gli effetti del Contratto.

Contratto – Accordo con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare la prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Controvalore in Euro del capitale espresso in quote – L'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al Contratto e possedute dal Contraente ad una determinata data.

Costi – sono le spese che a vario titolo gravano sul contratto

Data di valorizzazione – Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno.

Dati storici – Il risultato ottenuto in termini di rendimenti finanziari realizzati dal Fondo Interno negli ultimi anni.

Decorrenza – Data da cui il Contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Documento Unico di rendicontazione (DUR) – Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del Contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al Contratto.

Fondo Interno – Fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all'interno della Compagnia e gestito separatamente dalle altre attività della Società stessa, nel quale vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, ad esso destinati dal Contraente; il fondo è ripartito in quote (unit) ed è valutato a valori di mercato.

Gestore Delegato – Società di Gestione a cui la Compagnia delega la gestione degli attivi sottostanti al Fondo Interno a cui è collegata la polizza

IVASS (ex ISVAP) – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Liquidazione – Pagamento all'avente diritto della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

OICR – Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV.

Polizza – Documento che attesta l'esistenza del Contratto di assicurazione.

Polizza unit-linked – Contratto di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario con prestazioni collegate al valore unitario delle quote di attivi contenuti in un Fondo Interno.

Premio Aggiuntivo – Importo che il Contraente ha facoltà di versare per incrementare il capitale espresso in quote del Fondo Interno al quale sono collegate le prestazioni del Contratto;

Premio investito – Premio, al netto delle eventuali componenti di costo (caricamenti), impiegato per l’acquisto di quote del Fondo Interno al quale sono collegate le prestazioni del Contratto;

Premio unico – Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia alla stipulazione del contratto a fronte delle prestazioni previste dal Contratto stesso.

Prestazione – Somma pagabile sotto forma di capitale che la Compagnia corrisponde al Beneficiario al verificarsi dell’evento assicurato.

Profilo di rischio – Indice della rischiosità finanziaria della polizza, variabile da “basso” a “molto alto” a seconda della composizione del portafoglio finanziario gestito dal Fondo Interno a cui il Contratto è collegato.

Proposta – Documento sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il Contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Quota – Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il Fondo Interno è virtualmente suddiviso, e nell’acquisto delle quali viene impiegato il premio, al netto degli eventuali costi, versato dal Contraente.

Recesso – Diritto del Contraente di recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione, e di farne cessare gli effetti.

Regolamento del Fondo Interno – Documento che riporta la disciplina contrattuale del Fondo Interno e che include informazioni sui contorni dell’attività di gestione, la politica d’investimento, la denominazione e la durata del Fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare e altre caratteristiche relative al Fondo Interno quale ad esempio la categoria.

Revoca – Diritto del proponente di revocare la Proposta prima della conclusione del Contratto.

Riscatto – Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto e di chiedere la liquidazione totale del controvalore delle quote del Fondo Interno disponibili sul Contratto al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell’eventuale costo di riscatto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Riscatto parziale – Facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione parziale del controvalore delle quote del Fondo Interno disponibili sul Contratto al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell’eventuale costo di riscatto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.



Riserva matematica – Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni nei confronti del Contraente assunti contrattualmente.

SGR (Società di gestione del risparmio) – Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

Valore unitario della quota – Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al Fondo alla stessa data.

Valore complessivo del Fondo Interno – Valore ottenuto sommando le attività presenti nel Fondo Interno Assicurativo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).

Valorizzazione della quota – Calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo stesso.

Volatilità – Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

MODULO PER OPERAZIONI SUL CONTRATTO MULTI WEALTH LIFE

Il presente modulo viene messo a disposizione al solo fine di agevolare la richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela.

N. POLIZZA	MWL _____
-------------------	------------------

Il/La sottoscritto/a

Cognome	Nome	
Residente in		
Città	Cod.Postale	Provincia

In qualità di contraente del contratto di assicurazione sopracitato chiede alla Compagnia di effettuare la seguente operazione a valere sul contratto sopra indicato

1. VERSAMENTO AGGIUNTIVO - minimo 25.000 EURO (*)

Importo: EUR_____

La modalità di pagamento del premio aggiuntivo è mediante bonifico bancario sul conto intestato a InChiaro Life dac

IBAN: **IE64BOFI90124723068737** BIC: **BOFIE2D** c/o Bank of Ireland

2. CAMBIO STRATEGIA DI INVESTIMENTO (*)

STRATEGIA D'INVESTIMENTO ATTUALE	NUOVA STRATEGIA D'INVESTIMENTO
Nome:	Nome:

3. RISCATTO TOTALE

- RISCATTO TOTALE
 RISCATTO TOTALE CON CONVERSIONE IN RENDITA (Compilare Il modulo "Conversione Capitale in Rendita")

4. RISCATTO PARZIALE (minimo 25.000,00 euro)

- RISCATTO PARZIALE di EURO_____

Chiedo alla compagnia di accreditare l'importo a me dovuto sulle seguenti coordinate bancarie:

Bonifico bancario sul conto n. (indicare le coordinate internazionali IBAN e SWIFT/BIC in modo completo)

IBAN _____

SWIFT/BIC_____

c/o Banca _____ intestato a _____

SONO CONSAPEVOLE CHE COORDINATE BANCARIE INCOMPLETE O ERRATE POTREBBERO CAUSARE RITARDI NEI PAGAMENTI.
Riconosco a INCHIARO LIFE DAC il diritto di utilizzare la ricevuta del pagamento sulle coordinate bancarie da me fornite come quietanza liberatoria per gli importi pagati in relazione al riscatto da me richiesto.

5. CAMBIO BENEFICIARIO

NUOVI BENEFICIARI (in caso di MORTE):

- Eredi legittimi dell'Assicurato in parti uguali
- Il Coniuge dell'Assicurato o, in mancanza, i figli dell'Assicurato in parti uguali
- Altro: _____
- Rendita in caso di morte dell'assicurato (compilare e sottoscrivere l'allegato "Opzione Rendita Vitalizia")

6. CAMBIO INDIRIZZO

- Nuovo indirizzo di RESIDENZA

Via _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

- Nuovo indirizzo di CORRISPONDENZA

Via _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

(*) In merito alle operazioni di **Versamento Aggiuntivo e/o Cambio Strategia di Investimento**, si dichiara altresì di aver preso conoscenza del "Documento contenente le informazioni chiave" denominato **KID** (Key Information Document).

Luogo

Data

Firma Contraente

Firma Creditore Pignoratizio¹ / Beneficiario²

Visto firmare

¹ Firma del Creditore Pignoratizio in caso di polizza sottoposta a pegno

² Firma del Beneficiario nel caso di beneficio accettato e/o rendita vitalizia

ALLEGATI NECESSARI PER LE OPERAZIONI SU CONTRATTO MWL

- ✓ Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità
- ✓ Dichiarazione di residenza fuori dalla Repubblica Irlandese (**SOLO PER RISCATTO PARZIALE O TOTALE**)
- ✓ Dichiarazione CRS (Common Reporting Standard) ai fini informativi fiscali (**SOLO PER RISCATTO TOTALE**)
- ✓ Caratteristiche specifiche del fondo interno/strategia di investimento (**SOLO PER CAMBIO STRATEGIA DI INVESTIMENTO**)
- ✓ Scheda Informativa Cliente (**SOLO PER VERSAMENTI AGGIUNTIVI DI IMPORTI PARI O SUPERIORE € 500.000,00**)
- ✓ Modulo "Opzione rendita vitalizia" (**SOLO PER CAMBIO BENEFICIARIO – OPZIONE RENDITA**)
- ✓ Autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato se diverso dal Contraente (**SOLO PER RISCATTO TOTALE O PARZIALE**)



**DICHIARAZIONE DI RESIDENZA FUORI DALLA REPUBBLICA IRLANDESE
(da compilare in caso di RISCATTO PARZIALE o TOTALE)**

- Dichiaro di essere il contraente della polizza relativa alla presente dichiarazione
- Io sono attualmente non residente o non abitualmente residente nella Repubblica d'Irlanda
- Io notificherò alla compagnia di assicurazione che ha emesso la polizza se diventassi residente nella Repubblica d'Irlanda o nel caso in cui cessassi di essere contraente, tale notificazione includerà il nome e l'indirizzo dei nuovi contraenti.

NOME E COGNOME DEL/DEI CONTRAENTE/I:

LUOGO e INDIRIZZO PRINCIPALE DI RESIDENZA DEL/DEI CONTRAENTE/I:

Luogo e data _____

Firma Contraente _____

Visto firmare _____

DICHIARAZIONE CRS (Common Reporting Standard)
Ai sensi della Legge 18 giugno 2015, n. 95 - DIRETTIVA 2014/107 UE DEL 9 DICEMBRE 2014
Normativa FATCA e CRS

Al fine di ottemperare alla sopra citata normativa e con la finalità di contrastare la frode fiscale e l'evasione fiscale transfrontaliera, la Compagnia, quale intermediario finanziario interessato, è tenuta ad acquisire ed aggiornare i dati identificativi dei propri clienti, al fine di determinarne gli stati di effettiva residenza fiscale.

Su queste premesse, Le chiediamo cortesemente di compilare la presente dichiarazione. **Il rilascio dei dati risulta obbligatorio in forza della normativa citata.**

CONTRAENTE PERSONA FISICA - CONTRAENTE DITTA INDIVIDUALE

Polizza N. _____

Nome e Cognome Contraente/Ditta Individuale _____

Data di nascita ___/___/___

Città di Nascita _____ Paese di Nascita _____

Al fine di adempiere gli obblighi di scambio di informazioni con i paesi aderenti all'AEol (Automatic Exchange of Information o Common Reporting Standard, CRS), vi rilascio i dati, completi, veritieri e corretti, necessari per determinare la/e residenza/e fiscale/i e, laddove ricorrono le condizioni, procedere alla segnalazione all'autorità fiscale locale dei dati anagrafici e patrimoniali da me forniti.

ATTESTAZIONE RESIDENZA FISCALE¹

Stato di residenza Fiscale	Codice Fiscale/Codice Identificativo Fiscale
1°	1°
2°	2°
3°	3°
4°	4°

Il campo stato di residenza fiscale deve essere sempre compilato.

- Dichiaro che tutte le informazioni contenute nella presente certificazione sono veritiere e di essere consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni.
- Dichiaro che procederò a comunicare tempestivamente per iscritto alla Compagnia ogni circostanza che determini una modifica delle dichiarazioni fornite nella presente autocertificazione.
- Qualora il campo codice identificativo fiscale estero non sia valorizzato, dichiaro che il mio Paese Estero di residenza non prevede il rilascio di tale codice.

Luogo, Data

Firma

Per maggiori informazioni e chiarimenti restano a completa disposizione la Sua Banca, il Suo Promotore Finanziario o Private Banker di riferimento e il Servizio Clienti di InChiaro Life al seguente recapito telefonico +353 1 6788700, da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 18.30 (ora italiana) oppure tramite e-mail all'indirizzo info@inchiarolife.ie

¹ Si intendono tutte le residenze fiscali del Contraente alla data di compilazione della presente autocertificazione.

DICHIARAZIONE CRS (Common Reporting Standard)
Ai sensi della Legge 18 giugno 2015, n. 95 - DIRETTIVA 2014/107 UE DEL 9 DICEMBRE 2014
Normativa FATCA e CRS

Al fine di ottemperare alla sopra citata normativa e con la finalità di contrastare la frode fiscale e l'evasione fiscale transfrontaliera, la Compagnia, quale intermediario finanziario interessato, è tenuta ad acquisire ed aggiornare i dati identificativi dei propri clienti, al fine di determinarne gli stati di effettiva residenza fiscale.

Su queste premesse, Le chiediamo cortesemente di compilare la presente autocertificazione. **Il rilascio dei dati risulta obbligatorio in forza della normativa citata.**

CONTRAENTE PERSONA GIURIDICA

Polizza N. _____

Denominazione/Ragione Sociale _____

Partita IVA _____

Sede Legale Via _____ CAP _____

Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Al fine di adempiere gli obblighi di scambio di informazioni con gli Stati Uniti e con i paesi aderenti all'AEoI (Automatic Exchange of Information o Common Reporting Standard, CRS), vi rilascio i dati, completi, veritieri e corretti, necessari per determinare la/e residenza/e fiscale/i e, laddove ricorrano le condizioni, procedere alla segnalazione all'autorità fiscale locale dei dati anagrafici e patrimoniali da me forniti.

ATTESTAZIONE DI RESIDENZA FISCALE DEL CONTRAENTE

Stato di residenza Fiscale	Codice Fiscale o Codice Identificativo Fiscale
1°	1°
2°	2°
3°	3°
4°	4°

Il campo stato di residenza fiscale deve essere sempre compilato.

ATTESTAZIONE PERSONA GIURIDICA PASSIVE O ACTIVE

Si dichiara che la Società si qualifica come:

ENTITÀ NON FINANZIARIA ATTIVA:

Ossia Società **CHE SODDISFA una delle seguenti condizioni:**

- “è una Società che svolge in via principale attività produttiva: meno del 50% del reddito lordo della Società relativo all'esercizio precedente deriva dalla gestione finanziaria e immobiliare (dividendi, interessi, royalties, canoni di locazione ed altri redditi passivi) e meno del 50% delle attività detenute nel corso dell'anno solare precedente sono attività in grado di generare i redditi sopra citati;
- è una Società non finanziaria quotata o appartenente ad un Gruppo quotato;
- è una Start-Up costituita da meno di 24 mesi che non esercita ancora un'attività economica né l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica non finanziaria;
- è una Società in liquidazione / riorganizzazione”: istituzione non finanziaria che sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica non finanziaria;
- è un Treasury center di gruppo non finanziario”: appartiene ad un Gruppo che si occupa principalmente di attività non finanziarie ed è finalizzata all'esecuzione di operazioni di finanziamento e copertura solo con o per conto di altri membri del Gruppo;
- è una organizzazione non profit (non registrata come “Onlus” nel registro detenuto dall'Agenzia delle Entrate), ed è esente dalle imposte sul reddito;

- è un governo non statunitense, un'organizzazione internazionale, una banca centrale di emissione non statunitense, o un'entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;
- è un'entità di investimento con residenza fiscale in un paese partecipante alla Normativa CRS.

SOGGETTO NON STATUNITENSE – ISTITUZIONE NON FINANZIARIA PASSIVA

Ossia Società che **NON SODDISFA** alcuna delle seguenti condizioni:

- è una Società che svolge in via principale attività produttiva: meno del 50% del reddito lordo della Società relativo all'esercizio precedente deriva dalla gestione finanziaria e immobiliare (dividendi, interessi, royalties, canoni di locazione ed altri redditi passivi) e meno del 50% delle attività detenute nel corso dell'anno solare precedente sono attività in grado di generare i redditi sopra citati;
- è una Società non finanziaria quotata o appartenente ad un Gruppo quotato;
- è una Start-Up costituita da meno di 24 mesi che non esercita ancora un'attività economica né l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica non finanziaria;
- è una Società in liquidazione / riorganizzazione: istituzione non finanziaria che sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica non finanziaria;
- è un Treasury center di gruppo non finanziario: appartiene ad un Gruppo che si occupa principalmente di attività non finanziarie ed è finalizzata all'esecuzione di operazioni di finanziamento e copertura solo con o per conto di altri membri del Gruppo;
- è una organizzazione non profit (non registrata come "Onlus" nel registro detenuto dall'Agenzia delle Entrate), ed è esente dalle imposte sul reddito;
- è un governo non statunitense, un'organizzazione internazionale, una banca centrale di emissione non statunitense, o un'entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;
- è un'entità di investimento con residenza fiscale in un paese partecipante alla Normativa CRS.

Se la Società è un'istituzione non finanziaria passiva riportare i dati relativi alla residenza fiscale del/dei titolare/i effettivo/i (si veda definizione di Titolare effettivo)

DATI TITOLARE EFFETTIVO

Cognome e Nome _____

Codice fiscale _____

Data di Nascita _____ Luogo di Nascita _____

Stato di residenza Fiscale	Codice Fiscale o Codice Identificativo Fiscale
1°	1°
2°	2°
3°	3°

Cognome e Nome _____

Codice fiscale _____

Data di Nascita _____ Luogo di Nascita _____

Stato di residenza Fiscale	Codice Fiscale o Codice Identificativo Fiscale
1°	1°
2°	2°
3°	3°

Cognome e Nome _____

Codice fiscale _____

Data di Nascita _____ Luogo di Nascita _____

Stato di residenza Fiscale	Codice Fiscale o Codice Identificativo Fiscale
1°	1°
2°	2°
3°	3°

Il sottoscritto _____ nato/a a _____ il _____ residente in
_____ CAP _____ Città _____ Nazione _____
Codice Fiscale _____ in qualità di persona debitamente autorizzata a operare
per conto della Persona Giuridica

- Dichiaro che tutte le informazioni contenute nella presente certificazione sono veritiere e di essere consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni.
- Dichiaro che procederò a comunicare tempestivamente per iscritto alla Compagnia ogni circostanza che determini una modifica delle dichiarazioni fornite nella presente autocertificazione.
- Qualora il campo codice identificativo fiscale estero non sia valorizzato, dichiaro che il mio Paese Estero di residenza non prevede il rilascio di tale codice.

Luogo, Data

Firma

Per maggiori informazioni e chiarimenti restano a completa disposizione il Suo Consulente e il Servizio Clienti di InChiaro Life al seguente recapito telefonico +353 1 6788700, da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 18.30 (ora italiana) oppure tramite e-mail all'indirizzo info@inchiarolife.ie

Scheda Informativa sul Cliente

(D.Lgs. 231/07 - Antiriciclaggio)

Ai sensi dell'art. 23 D.L.vo 231/2007 nel caso non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica la Compagnia è tenuta ad astenersi dall'operazione o porre fine all'operazione già in essere. Riguardo rapporti o operazioni in essere o in corso di realizzazione, la Compagnia è tenuta a restituire al cliente i fondi o le altre disponibilità finanziarie di spettanza liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente indicato dal cliente con un messaggio rivolto alla controparte bancaria che le somme sono restituite per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica stabiliti dalle norme antiriciclaggio.

Da compilare per versamenti aggiuntivi di importo pari o superiore a € 500.000,00

N° Polizza _____ Contraente _____

1. Descrizione attività economica _____

2. Eventuali attività secondarie _____

3. Eventuali ulteriori informazioni sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale (anche familiare)

4. Provenienza della somma oggetto dell'operazione
 - Risparmi da reddito da lavoro dipendente*
 - Risparmi da reddito da lavoro autonomo/da libera professione/d'impresa*
 - Risparmi da pensione*
 - Reddito da capitale*
 - Reddito fondiario*
 - Disinvestimento di somme in precedenza investite o reinvestimento da liquidazione (indicare intermediario e tipologia di investimento/liquidazione)*
 - Vendita di beni (indicare tipologia).....Data operazione.....*
 - Vincita*
 - Eredità (*).....*
 - Donazione (*).....*
 - Altro (specificare)*

() indicare nominativo de cuius/donante, legame con il contraente e data evento*

Luogo, Data

Firma

MODULO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SINISTRO POLIZZA MULTI WEALTH LIFE

Il presente modulo viene messo a disposizione al solo fine di agevolare la richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela.
ATTENZIONE: Le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

N. POLIZZA	MWL _____
-------------------	------------------

Il/i sottoscritto/i in qualità di beneficiario/i della polizza sopra indicata, richiede/dono la liquidazione totale a seguito del decesso dell'assicurato secondo quanto di seguito riportato.

Beneficiario 1

Cognome	Nome/Ragione Sociale	
Codice Fiscale		
IBAN		SWIFT
BANCA		
Conto intestato a		

Beneficiario 2

Cognome	Nome/Ragione Sociale	
Codice Fiscale		
IBAN		SWIFT
BANCA		
Conto intestato a		

Beneficiario 3

Cognome	Nome/Ragione Sociale	
Codice Fiscale		
IBAN		SWIFT
BANCA		
Conto intestato a		

Beneficiario 4

Cognome	Nome/Ragione Sociale	
Codice Fiscale		
IBAN		SWIFT
BANCA		
Conto intestato a		

Si allegano i seguenti documenti (**barrare dove applicabile**):

- originale di polizza ed eventuali appendici o, in mancanza, dichiarazione di smarrimento degli stessi;
- certificato di morte in carta semplice;
- certificato medico attestante le cause del decesso e, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio), copia del referto dell'Autorità di P.S. o Giudiziaria, da cui si possano rilevare le circostanze del decesso;
- benestare dell'eventuale creditore vincolatario o pignoratizio in difetto del quale il pagamento sarà effettuato al detto creditore;
- nel caso di Beneficiari minori: Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà o il tutore dei Beneficiari minori a riscuotere per loro conto l'importo spettante;
- testamento in copia autenticata oppure, in mancanza, atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti:
 - ✓ se l'Assicurato abbia lasciato o meno disposizioni testamentarie valide e non impugnate, tendenti a variare la clausola beneficiaria della polizza (in tal caso dovrà essere rimessa copia autentica dell'atto testamentario);
 - ✓ lo stato di famiglia dell'Assicurato con i dati anagrafici e domiciliari di ogni componente;
- copia di un documento d'identità valido;
- copia del codice fiscale;
- dichiarazione CRS (Common Reporting Standard) ai fini informativi fiscali

Luogo

Data

Firma Beneficiario 1

Firma Beneficiario 2

Firma Beneficiario 3

Firma Beneficiario 4

Visto firmare

MULTI WEALTH LIFE